

che i debitori talora pagano, p. es., nei contratti cogli Istituti di credito fondiario, congiuntamente agli interessi e che *vanno a ridurre l'importo capitale del debito*. E perchè non sono detratti? Risponde la relazione: per l'ovvio riflesso, che pagamento di una quota d'ammortamento non è diminuzione di reddito, bensì *destinazione del reddito stesso ad incremento del patrimonio* » (p. 60). Ma la parte di reddito destinata ad incremento del patrimonio è ricchezza risparmiata, che per ciò stesso deve essere illesa dall'imposta sul reddito.

S'intende che per analoga ragione non possiamo consentire coll'art. 22, il quale colpisce coll'imposta normale, per una volta tanto, le somme pagate ai soci di una Società in liquidazione, in eccesso sul capitale da essi conferito. Anche qui si tratta di somme le quali, se conservate al risparmio, debbono essere esenti dall'imposta sul reddito, mentre ove siano consumate, potranno bensì colpirsi con una imposta sui lucri straordinari, ma non hanno ragione di soggiacere all'imposta sul reddito.

Nè infine, e s'intende, potrei consentire all'art. 22 del disegno, il quale, facendo eccezione ai precedenti disposti, colpisce coll'imposta normale le riserve delle Società di assicurazione mutua. Invero tale misura d'eccezione si giustifica (pag. 39 della relazione), osservando che quelle Società non hanno azionisti, nè perciò distribuiscono dividendi e tutti i loro utili passano alle riserve; onde, se non si tassassero queste, non vi sarebbe nulla da tassare. Ma quelle Società procacciano ai loro soci un reddito vero e proprio, sotto forma di inferiorità del premio da essi pagato rispetto a quello, che pagano gli assicurati presso un Istituto di speculazione, o di restituzione di parte del premio agli assicurati, ed è precisamente questa differenza o questo rimborso, che deve essere tassato dall'imposta sul reddito, sia presso i soci, sia, quando ciò appaia più comodo, presso le Società stesse. Perciò la tassazione delle riserve di queste società può tutt'al più consentirsi come un modo, quanto si vuole irrazionale, ma spicciativo di tassare il reddito latente dei loro assicurati.

A norma di tali riflessi appare invece affatto ingiusto (ove non si giustifichi con criteri di politica sociale) l'esonero dall'imposta normale, accordato alle cooperative di consumo per la parziale restituzione dei prezzi incassati (art. 22). Se un esercente vende un prodotto al prezzo 10, di cui 2 costituiscono il suo profitto, l'imposta colpisce l'esercente su questo profitto, e l'azionista pel reddito 10, che si esaurisce totalmente nell'acquisto di quel prodotto. Dunque qui abbiamo due redditi, separatamente tassati: il reddito di 2 lire dell'esercente ed il reddito di L. 10 dell'acquirente del prodotto. Se ora invece si istituisce una Società cooperativa, che vende il prodotto a 10, ma — rinunciando ad ogni